

## TARI, legittimo il riparto dei costi al 50% tra le utenze domestiche e non domestiche

di Marco Fosco e Robert Brideson

La ripartizione dei costi della TARI tra utenze domestiche e utenze non domestiche non deve tener conto solo del quantitativo dei rifiuti effettivamente o potenzialmente prodotti, ma anche del tipo di organizzazione e impostazione del servizio e dedicato a ciascuna macrocategoria di utenze, storicamente ripartite tra “utenze domestiche” e “utenze non domestiche”. Questo quanto emerge dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5809/2019 che ha confermato il giudizio emanato dal Tar della Puglia con cui ha respinto il ricorso avanzato dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese della Provincia di Lecce.

La controversia ha origine con le delibere di Consiglio Comunale del giugno 2016 con la quale il Comune di Lecce approvava il Piano Finanziario e le tariffe TARI per l'annualità in corso disattendendo, secondo gli appellanti, le percentuali di rifiuti prodotti tra le diverse categorie. Stando a quanto riportato in atti, l'amministrazione comunale aveva ripartito in modo simmetrico costi tra utenze domestiche e non domestiche, imputando ad ognuna il 50% dei costi anche se le prime pesavano sul bilancio della produzione della totalità dei rifiuti per una quota che andava ben oltre di quella a quest'ultima imputata. I diversi gradi di giudizio hanno constatato e confermato la legittimità



dell'operato del Comune, riconoscendo di fatto l'uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico-amministrativa. A tal proposito il Consiglio di Stato ci ricorda che al di là del metodo normalizzato, il Comune ha comunque il potere di introdurre riduzioni

tariffarie e esenzioni, in parte già individuate dalla L.147/2013 ai commi 659 e 660: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, e i fabbricati rurali ad uso abitativo.

---

### Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788

# VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Gli strumenti delle riduzioni e delle esenzioni vengono regolati dall'amministrazione e messi a disposizione degli utenti affinché tutti concorrano in modo graduale ad un'equa partecipazione della spesa tutelando le categorie disagiate e creando un sistema sensibile alle delle differenze sociali.

La ragionevole graduazione, che viene attuata mediante riduzioni ed esenzioni viene corroborata da congrue ripartizioni tra le due tipologie di utenze, le domestiche e le non domestiche, che viene affinata in modo discrezionale da parte dell'amministrazione comunale. Se a questo aspetto aggiungiamo quanto già sancito dalla sentenza di Cassazione n. 4600 del 28 febbraio 2018, con la quale si ribadiva la possibilità per gli Enti di favorire, anche per ragioni di ordine sociale, le utenze domestiche con conseguente attribuzione alle utenze non domestiche dei costi non addebitati alle prime, il quadro del giudizio risulta esser meglio delineato.

Il Consiglio di Stato, però, è andato oltre: con la sentenza in esame ha precisato che un altro elemento da tener conto in sede di ripartizione dei costi, all'interno della stessa macro-categoria (domestiche e non), è anche la tipologia del rifiuto prodotto. Senza ombra di dubbio l'espletamento del servizio della raccolta dei rifiuti per le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, prevede turni di raccolta dei rifiuti più frequenti nonché ulteriori prestazioni risultando sicuramente più gravoso rispetto al servizio erogato in favore delle utenze domestiche.

Per le ragioni sin qui esposte, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittimo l'operato dell'Ente che ha ripartito i costi al 50% tra le utenze domestiche e non domestiche, anche se nel 2016 si stimava che quest'ultime producessero il 44% dei rifiuti totali.

*Roma, 30 settembre 2019*

---

## **Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788